

Codice A1701B

D.D. 24 luglio 2026, n. 757

Oggetto: Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2026.



ATTO DD 757/A1701B/2026

DEL 24/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Oggetto: Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2026.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 2 e 4 stabilisce che:

- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 4) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all’art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all’art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela vini d’Acqui, di seguito Consorzio di Tutela, ha inviato in data 1 luglio 2026 (ns.prot.14714 del 1 luglio 2026) la richiesta per la vendemmia 2026, supportata dai dati delle vendite e delle giacenze, ai sensi dell’articolo 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, di riduzione della resa massima delle uve atte alla produzione della D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e l’attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto eccedente. La richiesta è motivata anche alla luce delle attuali prospettive di mercato, caratterizzate da una persistente instabilità dei mercati internazionali e da una lenta ripresa del mercato nazionale, al fine di evitare fenomeni di deprezzamento del

prodotto e contribuire al mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata durante il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e successivamente approvata dall'Assemblea dei soci svoltasi il giorno 30 giugno 2026

Considerato che le richieste Consortili per le rese e la misura dello stoccaggio sono le seguenti e non prevedono la produzione di eccedenze (superi) ulteriori ai 5 q/ha di prodotto destinati allo stoccaggio:

RESE/ha VENDEMMIA 2026 BRACHETTO D'ACQUI DOCG				
	TIPOLOGIA	RESA	HL/STOCCATO	*STOCCATO FINO AL
Brachetto d'Acqui DOCG	Spumante	75/qli ettaro	5/q.li ettaro	30 aprile 2027
Brachetto d'Acqui DOCG	"Tappo raso"	75/qli ettaro	5/q.li ettaro	30 aprile 2027

La misura di Stoccaggio richiesta si concluderà in data 30 aprile 2027, salvo proroghe.

Considerate che la richiesta esplicitata nella comunicazione del Consorzio di Tutela non prevede la produzione di superi ulteriori ai 5 q.li utilizzati nella misura di stoccaggio *oomissis*

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica e ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta formulata dal Consorzio di Tutela, in quanto coerente con le finalità di riequilibrio del mercato previste dall'art. 39 della legge n. 238/2016 ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

determina

per la vendemmia 2026:

1) di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela vini d'Acqui , ai sensi dell' all'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e i quantitativi destinati alla misura dello stoccaggio per il vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui :

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RESA	HI/STOCCATO
Brachetto d'Acqui DOCG	Spumante	75/q.li ettaro	5/q.li ettaro
Brachetto d'Acqui DOCG	"Tappo raso"	75/q.li ettaro	5/q.li ettaro

2) di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOCG Brachetto d'Acqui.

3) che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 30/04/2027, salvo proroghe;

4) di stabilire, in attuazione di quanto previsto in premessa , che il quantitativo di prodotto da sottoporre a misura dello stoccaggio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 75 Q/ha per tutte le tipologie rivendicate e fino al limite massimo di 5 q.li/ha.

5) che prima della conclusione del periodo di validità della misura dello stoccaggio, il Consorzio di Tutela può presentare motivata richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio, allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzia la necessità di adottare la predetta decisione; ai fini di una sua designazione a:

- Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia Spumante
- Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia tappo raso
- riclassificazione a mosto parzialmente fermentato aromatico rosso;

6) che i quantitativi di prodotto oggetto di misura dello stoccaggio atti a Brachetto d'Acqui DOCG tipologia Spumante e Brachetto d'Acqui DOCG tipologia tappo raso, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e 3 della legge 238/2016, a:

- mosto parzialmente fermentato aromatico rosso

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

